

ISTRUZIONI PER L'USO

Spese per il risparmio energetico

Adempimento introdotto nel 2010 per i contribuenti che realizzano interventi agevolati ed effettuano bonifici o sostengono pagamenti in diversi periodi d'imposta

ITER ALLEGGERITO

Secondo il sito dell'Enea l'inoltro del modello evita di dover attestare che i lavori sono in corso

L'AMMORTAMENTO

5 rate
Ancora per Unico 2011, poi si passerà a dieci

I riferimenti

LE NORME

Le disposizioni di legge
 ■ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347
 ■ Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), articolo 1, commi da 20 a 24 e 286
 ■ Dl 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6
 ■ Dl 31 maggio 2010, n. 78, articolo 25
 ■ Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)

I regolamenti

■ Dm 19 febbraio 2007
 ■ Dm 26 ottobre 2007
 ■ Dm 11 marzo 2008
 ■ Dm 7 aprile 2008
 ■ Dm 6 agosto 2009
 ■ Dm 26 gennaio 2010

LA PRASSI

I provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate
 ■ Provvedimento 6 maggio 2009
 ■ Provvedimento 21 dicembre 2009
 ■ Provvedimento 30 giugno 2010

Le circolari delle Entrate

■ Circolare 31 maggio 2007, n. 36/E
 ■ Circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E
 ■ Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E
 ■ Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E
 ■ Circolare 1° luglio 2010, n. 39/E

Le risoluzioni più recenti

■ Risoluzione 26 gennaio 2010, n. 3/E
 ■ Risoluzione 27 maggio 2010, n. 44/E
 ■ Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E
 ■ Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12/E
 ■ Risoluzione 12 agosto 2009, n. 215/E

www.ilssole24ore.com/norme

Le norme e le circolari

SISTEMA SOLE



Instant book. Telefisco 2011 continua in edicola. I temi principali, i contenuti, le domande e le risposte dell'ultima edizione del convegno dell'Esperto risponde che si è svolta lo scorso 26 gennaio. Con «Il Sole 24 Ore» (a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano) c'è infatti l'Instant book con il cd-rom di Telefisco 2011. All'interno la versione aggiornata del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ma non solo. La pubblicazione «Telefisco 2011» contiene, infatti, i chiarimenti forniti nel corso della giornata, come le relazioni dei dodici esperti e le risposte fornite dall'agenzia delle Entrate. Un vademecum prezioso per professionisti e operatori, che offre una chiave di lettura sui principali temi dell'agenda fiscale del 2011. Dalle compensazioni allo spesometro, dalla territorialità Iva alle black list. Senza dimenticare il nuovo redditometro e i ricari delle sanzioni applicate per gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario.
Prezzo: 9,90 euro più il prezzo del quotidiano

Per il 55% scocca l'ora della comunicazione

Il termine di invio alle Entrate scade il 31 marzo

PAGINA A CURA DI
Luca De Stefani
Giorgio Gavelli

I contribuenti che a fine 2010 avevano già intrapreso interventi per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55% e che si concluderanno quest'anno (o anche in anni successivi) devono puntarsi sull'agenda la data di giovedì 31 marzo. Entro tale termine, infatti, va inviata all'agenzia delle Entrate (esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati) la comunicazione redatta sul modello approvato con provvedimento del 6 maggio 2009 e prevista dall'articolo 29, comma 6, del Dl n. 185/2008.

È questo il secondo anno di applicazione di un adempimento che accomuna, seppur con regole diverse, persone fisiche "private" e imprese beneficiarie della detrazione (sull'imputazione delle spese in ambito aziendale, si veda l'articolo a destra). L'invio di questa comunicazione non esenta i contribuenti dall'invio all'Enea - entro 90 giorni dalla fine dei lavori (collaudo) - della documentazione che attesta il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico prescritto dalla norma. Anzi, mentre l'omessa comunicazione alle Entrate non fa decadere il diritto alla detrazione ma comporta so-

lo l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro (circolare n. 21/E/2010), l'invio della documentazione all'Enea costituisce condizione imprescindibile per accedere al beneficio.

Lo scopo del modello da trasmettere entro fine mese è quello di consentire all'erario il monitoraggio degli "sconti d'imposta" in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio finanziario. Logicamente, quindi, le istruzioni impongono la comunicazione quando «i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta» mentre esonerano le ipotesi in cui i lavori iniziano e si concludono nel medesimo periodo, così come quelle in cui, nel periodo di riferimento, non sono state sostenute spese agevolabili (si vedano gli esempi).

Si ritiene possibile, quindi, giungere a questa conclusione: non è tanto la realizzazione materiale dei lavori in due periodi d'imposta a comportare l'onere della comunicazione, quanto piuttosto l'esistenza di spese detraibili in entrambi gli anni, unitamente alla volontà del contribuente di iniziare a detrarre già dal primo dei due periodi d'imposta. Si prenda l'esempio di una persona fisica che ha iniziato un intervento agevolabile nel 2010, effettuando bonifici sia nel 2010 che nel 2011, anno di conclusione

lavori e trasmissione della documentazione all'Enea. Se l'intento del contribuente - come accade nella maggior parte dei casi - è iniziare la detrazione a partire dalla dichiarazione relativa al 2010, così da beneficiare tra l'altro della ripartizione in cinque rate, la co-

municazione va inviata. Viceversa, se il contribuente volesse rinviare la detrazione alla dichiarazione da presentare nel 2012 (magari per incapienza) la comunicazione sarebbe inutile, perché nessun onere deriverebbe all'erario a valere sull'anno passato.

Se così stanno le cose, è inevitabile che l'invio del modello all'Agenzia abbia una stretta relazione con un'altro adempimento, previsto dall'articolo 4, comma 1-quater, del Dl 19 febbraio 2007: l'attestazione che, a fine anno, i lavori non sono ancora ultimati, da redigere in carta libera e conservare per un eventuale controllo, senza alcuna trasmissione cartacea o telematica.

L'attestazione, introdotta per consentire di superare il principio secondo cui si inizia a detrarre nell'anno in cui si terminano i lavori, sarebbe ora "assorbita" dalla comunicazione alle Entrate. Questa conclusione è avvalorata da una risposta presente nel sito dell'Enea (Faq n. 43): vi si legge, infatti, che «si ritiene» che l'attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione, ove quest'ultima sia necessaria. Una soluzione sicuramente condivisibile, anche se un orientamento prudenziale consiglia di attendere una pronuncia sul punto delle Entrate.

IN DICHIARAZIONE

Per i bonus 2011 assetto variabile

La comunicazione alle Entrate serve, tra l'altro, per beneficiare della detrazione del 55% in cinque rate, prima che scatti - nella dichiarazione presentata nel 2012 - l'ammortamento in dieci rate. Una formula, quest'ultima, che rappresenta la quarta modifica in cinque anni di detrazione: tre rate nel 2007, da 3 a 10 nel 2008, cinque nel 2009 e nel 2010, 10 nel 2011. Quindi, nel modello Unico e nel 730 da presentare nel 2011 un contribuente potrebbe presentare due diverse modalità di "spalmatura" (ad esempio per lavori sostenuti nel 2008 e nel 2009).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole



I SOGGETTI

La comunicazione va presentata da chi effettua interventi agevolati al 55%, se ci sono pagamenti o costi di competenza nell'anno precedente a quello in cui terminano i lavori e se si vuole darne rilevanza fiscale in anticipo sulla fine lavori

IL CONTENUTO

- Con il modello vanno comunicate le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati
- Devono essere comunicate le spese sostenute dal periodo d'imposta 2009 oppure, nel caso di soggetti con periodo d'imposta non allineato all'anno solare, le spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008
- Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, va presentato un modello per ogni periodo d'imposta, tranne il periodo in cui i lavori sono terminati

IL TERMINE

- Persone fisiche, professionisti e imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la comunicazione entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello in cui sono state sostenute le spese
- I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese

Gli esempi

I LAVORI BIENNALI DEL PRIVATO

IL CASO

Un privato svolge un intervento di coibentazione delle pareti su un'abitazione monofamiliare. I lavori iniziano nel 2010, anno in cui vengono pagati 25mila euro. Nel 2011 i lavori si concludono con il pagamento di 10mila euro

LA SOLUZIONE

- Entro il 31 marzo 2011 va inviata la comunicazione alle Entrate per le spese sostenute nel 2010: così il contribuente detrae in Unico o 730/2011 la prima rata da 5mila euro (spalmatura in 5 rate)
- Se il contribuente vuol rinviare alla dichiarazione presentata nel 2012 la detrazione delle spese 2010, si ritiene non debba presentare la comunicazione
- Per i pagamenti sostenuti nel 2011 non andrà effettuata la comunicazione nel 2012, in quanto anno di fine lavori

GLI ACCONTI VERSATI DALL'IMPRESA

IL CASO

Una società meccanica firma a ottobre 2010 un contratto d'appalto, con stato avanzamento lavori, per la fornitura e l'installazione di nuove finestre. Paga 3mila euro di acconto tramite r.i.ba. a novembre 2010, ma i lavori iniziano solo a febbraio 2011 e terminano a dicembre 2011, quando viene versato il saldo di 7mila euro

LA SOLUZIONE

- Non va inviata alcuna comunicazione alle Entrate. A prescindere dalle date dei pagamenti, le spese sostenute sono tutte di competenza del 2011, quindi la detrazione del 55% viene ripartita in 10 rate annuali da 1.000 euro l'una a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012)

LAVORI SU TRE ANNI

IL CASO

Un privato svolge un intervento di riqualificazione globale di un'abitazione bifamiliare. I lavori iniziano nel 2009 (spese sostenute: 5mila euro), proseguono nel 2010 (20mila euro) e finiscono nel 2011 (10mila euro)

LA SOLUZIONE

- Entro il 31 marzo 2011 va inviata la comunicazione alle Entrate indicando i 20mila euro spesi nel 2010, solo se è già stata inoltrata, entro il 31 marzo 2010, la comunicazione per il 2009 (indicando i 5mila euro)
- La comunicazione non va inviata se non è stata inviata quella del 2009, rinviando la detrazione delle spese del 2009 e del 2010 a «Unico PF 2012» o «730 2012»: in questo caso, tutto l'importo di 35mila euro va diviso in dieci rate
- Nel 2012 non andrà inviata comunicazione per le spese 2011

La competenza

In azienda non conta la data dell'esborso

Se un'impresa ha sostenuto nel 2010 spese per il risparmio energetico in forza di un contratto di appalto senza stati di avanzamento lavori (Sal) e l'opera non è terminata nel 2010 si verifica una duplice conseguenza: primo, l'impresa non può iniziare a detrarre il 55%, in cinque rate in Unico 2011, relativo al 2010; secondo, non deve inviare alcuna comunicazione all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2011.

Se, invece, l'appalto prevede un Sal, i costi valorizzati in base agli stati di avanzamento lavori accettati e compresi nel 2010, possono essere detratti al 55% dal 2010 (Unico 2011), in cinque anni, a patto che si invii l'apposita comunicazione alle Entrate entro il 31 marzo 2011 (se periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con gli importi di competenza del 2010. Anche le imprese, infatti, sono obbligate a effettuare quest'ultimo adempimento (istruzioni al modello), nel caso in cui vi sia una parte del costo di competenza del 2010 e i lavori non sono terminati nello stesso anno. In questo caso, infatti, non è possibile inviare all'Enea (entro 90 giorni dalla fine dei lavori), la documentazione tecnica che certifica la fine dei lavori nel 2010.

Per le imprese, a differenza delle persone fisiche (privati o liberi professionisti), la rilevanza dell'investimento non dipende dal momento del pagamento della spesa tramite bonifico, ma dal principio di competenza. Quindi, il "sostenimento" della spesa si ha, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, mentre per le prestazioni di servizi alla data della loro ultimazione. Ad esempio, se nel 2010 l'impresa ha versato degli acconti per lavori (servizi) che non sono iniziati ovvero che sono iniziati senza Sal, ma non sono terminati nel 2010, la comunicazione alle Entrate non va inviata, in quanto non si tratta di lavori a cavallo d'anno. Senza Sal, infatti, assume rilevanza ai fini dell'agevolazione solo l'ultimazione dei lavori nel 2011.

Non va inviata la comunicazione neanche nel caso in cui l'opera sia terminata nel 2010, con pagamenti nel 2011, in quanto il relativo costo è completamente di competenza del 2010.

Riguardo all'acquisto di beni mobili (ad esempio, la finestra con bassa trasmittanza termica o il pannello solare per l'acqua calda), non è sufficiente la loro semplice consegna nel 2010, in quanto la normativa fa sempre riferimento all'installazione o alla sostituzione dei beni installati e non al loro semplice acquisto. È necessaria anche la posa in opera del bene entro il 2010 per poter iniziare a detrarre al 55% da Unico 2011, in cinque anni.

Va ricordato che l'agenzia delle Entrate ha interpretato la normativa sull'incentivo fiscale sugli interventi finalizzati al risparmio energetico, aggiungendo un nuovo requisito nel caso in cui i lavori siano svolti da imprese, anche se immobiliari di costruzione o di gestione. Secondo le risoluzioni dell'agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n. 303/E e 1° agosto 2008, n. 340/E, infatti, il beneficio Ipref/Ires del 55% dovrebbe essere rivolto «esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi», quindi, sarebbero agevolabili solo i "fabbri costruttori" utilizzati "nell'esercizio della propria attività imprenditoriale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER CONOSCERE GLI UOMINI, COMINCiate DAL LORO DIO.

4° VOLUME
ISLAMISMO

LE GRANDI RELIGIONI.
UN PERCORSO DI CONOSCENZA
ATTRAVERSO LE ESPRESSIONI DI FEDE DELL'UMANITÀ.

Il Sole 24 ORE presenta Le Grandi Religioni. Dal Cristianesimo all'Ebraismo, dall'Islam all'Hinduismo e al Buddhismo, sei imperdibili volumi per confrontarsi con i grandi temi della fede. Un viaggio che comincia da Dio, per arrivare al cuore degli uomini. In edicola a 12,90 €.

DA DOMENICA 6 MARZO IN EDICOLA.

www.ilssole24ore.com/legrandireligioni